



COMUNE DI SIENA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA
DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DEL GARANTE
DELLA COMUNICAZIONE PER GLI
STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE E GLI ATTI DI GOVERNO DEL
TERRITORIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 19 – 20
LRT 03/01/05, N. 1
(NORME PER IL GOVERNO DEL
TERRITORIO)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.145 del 08.05.2007

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 145 del 8/05/2007

Regolamento per l'istituzione e la disciplina delle funzioni del garante della comunicazione per gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio, ai sensi degli articoli 19 e 20 della L.R.T. 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)

SOMMARIO

- Articolo 1 Oggetto
- Articolo 2 Finalità
- Articolo 3 Nomina del garante della comunicazione
- Articolo 4 Durata in carica e incompatibilità
- Articolo 5 Indennità
- Articolo 6 Compiti del garante della comunicazione
- Articolo 7 Rapporto consuntivo
- Articolo 8 Risorse per l'esercizio della funzione

Art. 1 - Oggetto

1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, (Norme per il governo del territorio), di seguito denominata "legge regionale", è istituita la figura di garante della comunicazione, di cui il presente regolamento disciplina le funzioni.

Art. 2 - Finalità

1. La disciplina delle funzioni del garante della comunicazione è finalizzata a garantire ai cittadini, singoli o associati, la partecipazione ad ogni fase dei procedimenti mediante i quali si formano e assumono efficacia gli strumenti della pianificazione territoriale e gli atti di governo del territorio di competenza del Comune, di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale.

Art. 3 - Nomina del garante della comunicazione

1. Il garante della comunicazione è nominato dalla Giunta Comunale.
2. Il garante è scelto fra esperti in possesso di idonea preparazione professionale, con particolare riferimento agli ambiti della sociologia e della scienza della comunicazione.
3. Il garante è scelto fra il personale di qualifica dirigenziale appartenente alla struttura comunale, o fra soggetti esterni ad essa.
4. All'interno della struttura comunale, non potrà essere nominato, quale garante della comunicazione, personale assegnato alle strutture competenti alla pianificazione urbanistica.
5. Il garante della comunicazione è nominato in riferimento a ciascun singolo atto di pianificazione e di governo del territorio.

Art. 4 - Durata in carica e incompatibilità

1. Il garante della comunicazione resta in carica fino alla conclusione dello specifico atto di pianificazione o di governo del territorio per cui è stato nominato con delibera di Giunta.
2. L'incarico di garante della comunicazione è incompatibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge regionale, con l'incarico di responsabile del procedimento relativo agli strumenti della pianificazione e agli atti di governo del territorio, nonché con l'assunzione di incarichi o consulenze da parte dell'Amministrazione Comunale finalizzati ad atti di pianificazione territoriale o di governo del territorio.

Art. 5 - Indennità

1. Il garante della comunicazione, quando appartenente alla struttura dirigenziale del Comune, svolge la funzione di garante in aggiunta alla funzioni dirigenziali di sua competenza.
2. Il garante della comunicazione, nominato all'esterno della struttura comunale, percepisce un compenso determinato con la delibera di nomina, commisurato alla complessità degli strumenti e degli atti oggetto d'incarico.

Art. 6 - Compiti del garante della comunicazione

1. Il garante assicura che l'informazione ai cittadini in ogni fase di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di competenza del Comune sia tempestiva e appropriata, in modo da rendere effettiva ed efficace la partecipazione dei cittadini al procedimento programmatico.
2. Ai fini di cui al comma 1 il garante:
 - a) fissa, fino dall'inizio del procedimento, i criteri cui il responsabile del procedimento deve attenersi per garantire la partecipazione dei cittadini;
 - b) assicura il proprio contributo nella definizione del piano di comunicazione predisposto dal responsabile del procedimento;
 - c) verifica la completezza dell'informazione fornita dal responsabile del procedimento e la coerenza delle scelte con gli atti programmatici e normativi;
 - d) verifica che le modalità con cui il responsabile del procedimento fornisce le informazioni siano funzionali alla massima comprensibilità e divulgazione;
 - e) propone, qualora lo ritenga opportuno, un'integrazione dell'informazione sotto i profili del contenuto o delle modalità di diffusione, attraverso specifiche indicazioni al responsabile del procedimento;
 - f) promuove, in accordo con il responsabile del procedimento, le forme di partecipazione di cui all'art. 12 del "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)" in materia di valutazione integrata, approvato con DPGR 9 febbraio 2007, n. 4/R;
 - g) cura che le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni emerse nel corso del procedimento abbiano tempestiva trattazione nelle sedi competenti;
 - h) redige il rapporto consuntivo sull'attività svolta, ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale e del successivo articolo 7.

Art. 7 - Rapporto consuntivo

1. Il Garante provvede alla stesura di un rapporto consuntivo ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della legge regionale per certificare le iniziative intraprese e i risultati conseguiti ai fini della partecipazione civica alla pianificazione e al governo del territorio. Il rapporto si coordina con la relazione di sintesi sulla valutazione integrata di cui all'articolo 16, comma 3, della legge regionale, e con le norme relative alla partecipazione previste all'art. 12 del "Regolamento di attuazione dell'articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio)" approvato con DPGR 9 febbraio 2007, n. 4/R.
2. Il rapporto è allegato, a cura del responsabile del procedimento, agli strumenti della pianificazione territoriale nonché agli atti di governo del territorio ed alle relative varianti di competenza del Comune di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale.
3. Nel rapporto consuntivo il garante:
 - a) esplicita le modalità informative che, su iniziativa del responsabile del procedimento o su propria sollecitazione, hanno accompagnato l'espletamento delle fasi del procedimento;
 - b) riferisce della misura quantitativa e delle modalità sostanziali nelle quali le richieste, le osservazioni e le sollecitazioni formulate a seguito delle iniziative di informazione abbiano ottenuto effettiva trattazione ed eventuale accoglimento nelle sedi competenti;
 - c) riferisce della misura in cui l'attività di informazione sia stata recepita e ritenuta appropriata rispetto all'esigenza di partecipazione al procedimento, da parte dei soggetti interessati.

Art. 8 - Risorse per l'esercizio della funzione

1. Al fine di assicurare l'esercizio effettivo ed efficace delle funzioni attribuite al garante della comunicazione, l'Amministrazione Comunale provvede a destinare risorse finanziarie idonee allo scopo.
2. Il garante potrà avvalersi, per l'espletamento delle proprie funzioni, della collaborazione delle strutture competenti dell'Ente e delle risorse a ciò destinate.

PER REGIONE	PER COMUNE	PER SERVIZIO